



A tutte le Imprese e Consulenti

Terni, 28/06/2016

Circolare Informativa - Aggiornamento normativo CONTRIBUTO MINIMO APE 35,00€

A seguito delle Comunicazioni CNCE n.596 del 07/06/2016, n.598 del 15/06/2016 e n.599 del 23/06/2016 contenenti aggiornamenti normativi in merito all'applicazione del contributo minimo APE per ciascun lavoratore riportato in denuncia nella misura di 35 euro, riepiloghiamo le eccezioni indicate dalla CNCE:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue). La comunicazione n.598 aggiunge anche le Ore Altre Casse edili nel conteggio delle 80 ore di assenza ai fine dell'esenzione del contributo minimo APE.
- assenza di ore ordinarie lavorate dichiarate in denuncia. Esclusione introdotta dalla Comunicazione CNCE n.599 del 23.06.2016.

Al momento non risultano aggiornamenti per i Lavoratori Part-time, Discontinui a Chiamata che non raggiungessero i 35 euro ai quali viene applicata l'integrazione al contributo minimo di 35 euro.

Di seguito illustriamo gli esempi esemplificativi MUT delle nuove casistiche di eccezioni.

Cordiali saluti

Cassa Edile Terni - Il Direttore
Dott. Francesco Battaglioli

ALLEGATI:

1. Esempi di compilazione MUT nel caso di ore "Altre Casse Edili" e assenza di "Ore Lavorate"
2. Comunicazione CNCE n.596 del 7 Giugno 2016;
3. Comunicazione CNCE n. 598 del 15 Giugno 2016;
4. Comunicazione CNCE n. 599 del 23 Giugno 2016



Lavoratore con "Ore dichiarate presso Altre Casse" (com. 598 del 15/06/2016)

Nel caso in cui per il Lavoratore siano dichiarate "Ore Altre Casse" la Comunicazione CNCE 598 del 15/06/2016 indica che le Ore Altre Casse Edili vanno conteggiate ai fini delle 80 ore complessivamente utili per l'esonazione dell'applicazione del contributo minimo APE (assieme alle ore di malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti). Cioè se la somma di tali tipologie di Ore è ≥ 80 non si applica l'integrazione al minimo.

Qualora non si raggiungano le 80 ore di assenza ai fini dell'esonazione si dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta.

Di seguito riportiamo due esempi di calcolo del contributo minimo APE "virtuale" conteggiando le Ore Altre Casse.

Esempio 1 - Contributo APE virtuale \geq € 35,00 con nessuna integrazione richiesta

Scheda Anagrafica		Cantieri del Lavoratore	Regol. Part-Time	Eventi di malattia/inf.	Recupero Prevedi
Fuori prov.	Altra cassa	PG00 PERUGIA	Data Festiv. Patrono		
S Fuori provincia					
Data assunzione	Tipo assunzione	Tipo Rapporto	Giorno Cessazione	Tipo cessaz.	
31/01/2014	2 Tempo Determinato		0		
Tipo Occupazione	Esenzione limiti PT	Data Trasform. PT			
F Tempo Pieno					
Contratto Applicato	% Part-time	Orario Sett. Part-Time			
02 Artigiani	0	0			
Livello	Mansione	Paga Oraria	Livello Precedente		
01 Operaio comune	01 Muratore	8,95	01		
Imponibile G.N.F.	Imponibile Contrib.	Imponibile TFR	Imponib. GNF calc.	Contrib. APE	Integraz. APE
644	644	1000	573	27,69	0
Ore Ordinarie Lavorate	Ore malattia	Ore infortunio	Ore C.I.G.	Ore C.I.G. Maltempo	
64	0	0	0	0	
Ore ferie	Ore festività	Ore C.I.G.	Ore C.I.G. Maltempo		
0	8	0	0		
Ore congedi Matr./Mil.	Ore perm. Non Retribuiti	Ore Ass. Giust.	Ore Altre Casse Edili		
0	40	0	64		
Ore Perm. Sindacali	Ore Perm. Retribuiti	Ore ferie Sanzionabili	Ore Perm Retrib. Sanz.	Ore Per.nn.Ret. sanz.	
0	8	0	0	0	
Totale Ore dichiarate	Ore Sanzionabili	Ore Ferie preced.	Ore Perm Retrib. preced.	Ore Perm Non Retrib. preced.	
184	0	0	0	0	

Imponibile Contrib. 644 + 572,80 (64 Ore Altre Casse x € 8,95 paga oraria) = 1.216,80 Imponibile virtuale
Contributo APE virtuale 1.216,80 x 4,30% = € 52,32 > € 35,00 NO INTEGRAZIONE
Contributo APE lavoratore: 644 x 4,3% = € 27,69

Essendo presenti in denuncia 64 ore dichiarate presso Altre Casse Edili il MUT calcola il Contributo APE Virtuale secondo il seguente calcolo:

Imponibile Contributivo Virtuale = € 644 (Imp. Contrib. Ordinario) + € 572,80 (Imp. Virtuale Ore altre Casse = h 64 x € 8,95) = € 1.216,80

Contributo APE virtuale = € 1.216,80 x 4,30 % = € 52,32 > € 35,00. Nessuna richiesta di integrazione.

Esempio 2 - Contributo APE virtuale < € 35,00 con richiesta di integrazione della quota residua

Nell'esempio proposto il Contributo APE ordinario calcolato sull'imponibile di € 644,00 applicando la % APE del 3,5% darebbe un contributo di € 27,69 inferiore al minimo di 35 euro.

Scheda Anagrafica		Cantieri del Lavoratore	Regol. Part-Time	Eventi di malattia/inf.	Recupero Prevedi
Fuori prov.	S Fuori provincia	Altra cassa	PG00 PERUGIA	Data Festiv. Patrono	
Data assunzione	31/01/2014	Tipo assunzione	2 Tempo Determinato	Tipo Rapporto	
Tipo Occupazione	F Tempo Pieno	Esenzione limiti PT		Data Trasform. PT	
Contratto Applicato	02 Artigiani	% Part-time	0	Orario Sett. Part-Time	
Livello	01 Operaio comune	Mansione	01 Muratore	Paga Oraria	8,95
Imponibile G.N.F.	644	Imponibile Contrib.	644	Imponibile TFR	1000
Ore Ordinarie Lavorate	64	Ore malattia	0	Ore infortunio	0
Ore ferie	0	Ore festività	8	Ore C.I.G.	0
Ore congedi Matr./Mil.	40	Ore perm. Non Retribuiti	40	Ore Ass. Giust.	0
Ore Perm. Sindacali	8	Ore Perm. Retribuiti	8	Ore ferie Sanzionabili	0
Totale Ore dichiarate	184	Ore Sanzionabili	0	Ore Ferie preced.	0
		Ore Altre Casse Edili	16	Ore Perm Retrib. Sanz.	0
		Ore Perm Non Retrib. preced.	0	Ore Per.nn.Ret. sanz.	0
		Ore Perm Retrib. preced.	0	Ore Perm Non Retrib. preced.	0
		Contrib. APE	28,84	Integraz. APE	1,15

Imponibile APE virtuale: € 787,20
 Il Contributo APE virtuale totale : 33,85 (ordinario 27,69 + ore altre casse 6,16) è minore del minimo di euro: 35.
 Importo di Integrazione APE calcolato di euro: 1,15, per un Contributo APE integrato di 28,84 euro (ordinario 27,69 + integrazione 1,15)

Essendo presenti in denuncia 16 ore dichiarate presso altre Casse il MUT calcola il Contributo APE Virtuale secondo il seguente calcolo:

Imponibile Contributivo Virtuale = € 644 (Imp. Contrib. Ordinario) + € 143,20 (Imp. Virtuale Ore altre Casse = h 16 x € 8,95) = € 787,20

Contributo APE virtuale = € 787,20 x 4,30 % = € 33,85 < € 35,00 pertanto viene applicata l'integrazione APE di € 1,15 data dalla differenza tra 35 euro e il contributo APE virtuale di € 33,85.

Il contributo APE del lavoratore risulta pari a € 28,84 dato dalla somma del contributo "ordinario di € 27,69 e l'integrazione di € 1,15 (€ 27,69 + € 1,15 = € 28,84).

Lavoratore con assenza di "Ore lavorate" in denuncia Mut (com. 599 del 23/06/2016)

Nel caso in cui per il Lavoratore non ci siano dichiarate "Ore Ordinarie" (ore lavorate) la Comunicazione CNCE n.599 del 23/06/2016 indica *non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE*.

In virtù di tale comunicazione il MUT non calcola l'integrazione ai 35 euro se la casella "Ore Ordinarie" risulta a zero.

Scheda Anagrafica		Cantieri del Lavoratore	Regol. Part-Time	Eventi di malattia/inf.	Recupero Prevedi
Fuori prov.	S Fuori provincia	Altra cassa	AG00 AGRIGENTO	Data Festiv. Patrono	
Data assunzione	31/01/2014	Tipo assunzione	2 Tempo Determinato	Tipo Rapporto	
Tipo Occupazione	F Tempo Pieno	Esenzione limiti PT		Data Trasform. PT	
Contratto Applicato	02 Artigiani	% Part-time	0	Orario Sett. Part-Time	0
Livello	01 Operaio comune	Mansione	01 Muratore	Paga Oraria	8,95
Imponibile G.N.F.	72	Imponibile Contrib.	72	Imponibile TFR	1000
		Imponib. GNF calc.	72	Contrib. APE	3,1
Ore Ordinarie Lavorate	0	Ore malattia	0	Ore infortunio	0
Ore ferie	0	Ore festività	8	Ore C.I.G.	0
Ore congedi Matr./Mil.	0	Ore perm. Non Retribuiti	0	Ore Ass. Giust.	0
Ore Perm. Sindacali	0	Ore Perm. Retribuiti	0	Ore Altre Casse Edili	176
Totale Ore dichiarate	184	Ore Sanzionabili	0	Ore Ferie preced.	0
		Ore Perm Retrib. preced.	0	Ore Perm Non Retrib. preced.	0

Messaggio **NON BLOCCANTE** di assenza Ore Lavorate

Nell'esempio il contributo APE di € 3,10 calcolato sull'Imponibile Contributivo dichiarato € 72,00, dovuto alle 8 ore di festività, non viene integrato non essendoci ore ordinarie lavorate nel mese.

Prot. n° 7509/p/ep

Roma, 7 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 596

Oggetto: chiarimenti contributo minimo APE

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, introdotto dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016 e trasmesso con la Comunicazione CNCE n. 591, si precisa quanto segue.

Nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.

In relazione alla difficoltà di una gestione informatizzata del principio esposto, l'impresa, nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.

La medesima procedura, inoltre, può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.

Si coglie l'occasione, infine, per informare le Casse Edili che lo scorso 1° giugno si è insediata la Commissione APE, costituita su designazione delle Associazioni nazionali del settore e coordinata dalla scrivente Presidenza.


La Commissione, nell'esaminare i dati relativi alla gestione APE per l'erogazione dell'anno in corso, si è riservata di sottoporre all'attenzione delle parti sociali nazionali le problematiche scaturenti da tali dati per le necessarie deliberazioni regolamentari e contrattuali.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Carlo Trestini



Prot. n° 7527/p/ep

Roma, 15 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 598

Oggetto: chiarimenti contributo minimo APE in più Casse Edili

In relazione a quanto preannunciato con la Comunicazione n. 596 del 7 giugno scorso, si trasmettono le indicazioni per una modifica delle procedure informatiche in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.

1. Si ricorda, innanzitutto, la necessità che l'impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.

Si sottolinea la necessità che, in caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa sia comunque tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa e che, di conseguenza, la compilazione di tale campo debba essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.

2. Si ritiene, inoltre, che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti) e che a tal fine sia necessario adeguare le procedure utilizzate dai vari sistemi di trasmissione telematica delle denunce.

3. Si precisa che, nel caso in cui non si attivi tale esenzione, i richiamati sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta, secondo gli esempi riportati in allegato.


4. Qualora, infine, il calcolo previsto al punto 2 non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura indicata al punto 3 comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione (ad esempio in caso di denuncia di 40 ore a ciascuna Cassa Edile) si ritiene non evitabile, anche in relazione al ridotto numero di casi possibili, che la risoluzione del problema avvenga attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.

A seguito dei contatti intercorsi con alcune società informatiche fornitrici delle Casse Edili in merito ai tempi di realizzazione delle modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nella presente Comunicazione, si reputa che tali modifiche possano essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1

Allegato 1

Esempi di calcolo per l'applicazione del contributo minimo APE nei casi di ore denunciate ad altre Casse Edili.

Esempio A:

1. Ore Cassa Edile = 100
2. Ore altra Cassa Edile = 60
3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
4. 160 ore per 10 euro retribuzione oraria = 1.600 euro di retribuzione imponibile
5. 3,5% su 1.600 euro = 56 > 35 euro
6. nessuna richiesta di integrazione

Esempio B:

1. ore Cassa Edile = 80
2. ore altra Cassa Edile = 10
3. ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 90
4. 90 ore per 10 euro retribuzione oraria = 900 euro di retribuzione imponibile
5. 3,5% su 900 euro = 31,5 euro < 35 euro
6. richiesta di integrazione di 3,5 euro

N.B.

In questo caso l'impresa versa l'integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell'altra Cassa si prende atto che le ore denunciate alla prima esentano l'impresa dal pagamento del contributo minimo.

Prot. n° 7559/p/ep

Roma, 23 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 599

Oggetto: applicazione 35 euro per aspettative a zero ore

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito all'applicazione del contributo minimo APE, la scrivente significa quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che nella denuncia mensile vengono rilevate le ore, lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi dell'impresa, per ciascun dipendente, nei confronti della Cassa Edile.

Nei casi, invece, di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc.) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Si conferma, pertanto, che, nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Carlo Trestini

